

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE - TERRITORIO - TRASPORTI
SERVIZIO URBANISTICA

40127 BOLOGNA, II

13 LUG 1989

VIALE ALDO MORO, 30 - TEL. 283.111 - TELEX RER BO I 511461

PROT. N. 13639'

RISPOSTA AL FOGLIO

DEL

AL SINDACO DEL COMUNE DI
RUBIERA (RE)

OGGETTO:

COMUNE DI RUBIERA (RE)
APPROVAZIONE CONTESTUALE DI VARIANTE
GENERALE E VARIANTE PARZIALE AL VI-
GENTE PIANO REGOLATORE GENERALE.
DELIBERAZIONE CONSILIARE DI ADOZIO-
ZIONE N. 62 IN DATA 26 MARZO 1985
E N. 23 IN DATA 10.3.1987.

e p.c. ALL'AMMINISTRAZIONE PRO-
VINCIALE DI
REGGIO EMILIA

COMUNE DI RUBIERA
ARRIVATO

- 2 OTT. 1989

Prot. N. 8570

Del. 10.01.80 Fasc. 5 UT

Si comunica che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1865 del 2.5.1989, controllata senza rilievi dalla Commissione di Controllo sull'Amministrazione della Regione Emilia-Romagna con atto n. 3957/3305 del 16.6.89 è stato approvato lo strumento urbanistico indicato in oggetto.

Si trasmette copia della deliberazione e degli atti tecnici alla stessa allegati.

Il provvedimento suddetto, con gli atti allegati, dovrà essere depositato nella Segreteria Comunale a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si rende noto infine che questa Regione provvederà a far eseguire la pubblicazione del comunicato dell'avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

SI RESTITUISCONO GLI ATTI.

ASSESSORE EDILIZIA-URBANISTICA
(Prof. Arch. Felicia Bottino)

Amcc

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Questo giorno di martedì 2 (due) del mese di maggio dell'anno 1989 (millenovecentottantanove) si è riunita nella residenza di Viale Silvani, 6, la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|------------|
| 1) | GUERZONI LUCIANO | - | Presidente |
| 2) | ALBERTINI RENATO | - | Assessore |
| 3) | CASTELLUCCI FEDERICO | - | " |
| 4) | CEREDI GIORGIO | - | " |
| 5) | CORTICELLI GIUSEPPE | - | " |
| 6) | DEL MONTE MARIO | - | " |
| 7) | NICOLINI RICCARDA | - | " |
| 8) | SIGNORINO ELSA GIUSEPPINA | - | " |
| 9) | ZAGATTI ALESSANDRA | - | " |

Funge da Segretario l'Assessore DEL MONTE MARIO.



OGGETTO: COMUNE DI RUBIERA (PROV. DI REGGIO EMILIA).
APPROVAZIONE CONTESTUALE DI VARIANTE GENERALE E
VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE
GENERALE.
DELIBERAZIONI CONSILIARI DI ADOZIONE N. 62 IN DATA
26 MARZO 1985 E N. 23 IN DATA 10 MARZO 1987.

Prot. n. 7314/UB

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e succes-
sive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge regionale 24 marzo 1975, n. 18;

Vista la legge regionale 8 marzo 1976, n. 10;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge regionale 1 agosto 1978, n. 26;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

Vista la legge regionale 29 marzo 1980, n. 23;

Vista la legge regionale 1 settembre 1981, n. 24;

Vista la legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Premesso:

- che il Comune di Rubiera (Reggio Emilia) è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2035 in data 28 giugno 1977;
- che il medesimo Comune è obbligato ad attuare il proprio strumento urbanistico mediante Programma pluriennale di attuazione a norma dell'art. 13 della legge 10/77;
- che il territorio comunale non è sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. n.

3267/1923, e che non rientra tra quelli sismici di seconda categoria per i quali è obbligatoria l'osservanza dei disposti di cui alla legge n. 64/74;

- che lo stesso è interessato da vincoli di tutela di beni di interesse artistico o storico ai sensi della legge n. 1089/1939;
- che è soggetto a vincoli di natura paesaggistica di cui alla legge n. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali;
- che è vincolato per la tutela di zone di particolare interesse ambientale individuate ai sensi dell'art. 1-quinquies della legge n. 431/1985;
- che è ricompreso in un ambito territoriale dotato di Piano stralcio di tutela fluviale ai sensi dell'art. 33 della l.r. n. 47/78 e successive modifiche;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 in data 26 marzo 1985, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, con la quale il Comune di Rubiera ha adottato la Variante Generale in esame;

Visti gli atti tecnico-amministrativi allegati alla suddetta deliberazione;

Considerato che gli stessi sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che prima della pubblicazione sono pervenute n. 12 (dodici) osservazioni, in seguito alla pubblicazione sono pervenute n. 39 (trentanove) osservazioni entro i termini di legge e n. 54 (cinquantaquattro) oltre detti termini, di seguito elencate

OSSERVAZIONI PERVENUTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE:

- 1) DUGONI GIULIANO,
- 2) SONCINI ARTURO,
- 3) AMADUZZI DANIELA,
- 4) PRAMPOLINI CANNATA ANNA CARLA,
- 5) REBUTTINI G. PAOLO e GIACOBAZZI GIOVANNA,
- 6) DAVOLI BRUNA,
- 7) GASPARINI FRANCO e RAVAZZINI LINA,
- 8) DITTA MONTARMO S.R.L.,
- 9) FORNACE DI CALVETRO S.P.A.,
- 10) FORNACE DI CALVETRO S.P.A.,
- 11) VEZZANI RINO,
- 12) NUOVA LATTERIA FONTANA,

OSSERVAZIONI PERVENUTE NEI TERMINI:

- 13) MAZZACANI ALFREDO,
- 14) CERAMICA RONDINE S.P.A.,

- 15) CERAMICA FONTANA S.P.A. e CERAMICA RAGNO S.P.A.,
- 16) HILARY'S PAGANI S.R.L.,
- 17) RINALDI RINO e FICARELLI EMILIA,
- 18) RUGGERINI GIULIANO,
- 19) OLEARI VINCENZO,
- 20) CASTEDIL di PAGLIA F.lli s.n.c.,
- 21) VINCENZI MILVIA,
- 22) SEZ. P.C.I. e SOC. "LA REGGIANA",
- 23) PII ISTITUTI RIUNITI di S. MARGHERITA LIGURE,
- 24) S. PELLEGRINO S.N.C.,
- 25) PLASTORGOMMA S.N.C.,
- 26) CORRADINI S.R.L.,
- 27) CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.,
- 28) CORRADINI ELLA,
- 29) FRASCARI WALTER,
- 30) BERTANI PRIMO,
- 31) COTTAFAVA FRANCO,
- 32) GIACOBAZZI CAROLINA,
- 33) BERVINI RINA,
- 34) CAVAZZONI TECLI MARIA,
- 35) FARIOLI RAFFAELLO,
- 36) BORGHI FAUSTINO,
- 37) BORGHI CESARE,
- 38) TORRICELLI MARIA,
- 39) PARROCCHIA di FONTANA,
- 40) SPALLANZANI GUIDO e WALTER, BARALDI ANNA e OLIVIERO,
ZAFFERI FRANCESCO, BELLEI CLAUDIO, NICOLETTA e LUCIANO,
- 41) GIACOBAZZI GILDO,
- 42) LUMETTI LANFRANCO,
- 43) ZANNI GUALANDI TIZIANA,
- 44) AUTOSALONE RUBIENSE S.A.S.,
- 45) COTTAFAVA EDDA,
- 46) CERAMICA RUBIERA S.P.A.,
- 47) CHIOZZI ANGELO,
- 48) CITTADINI c/o FERRARI DORANDO,
- 49) SACCHETTI GIULIANO e LUCIA,
- 50) GOZZI GIORGIO e GEMINIANO,
- 51) GAMBARINI LUCIO, ROMITI VERA, NOBILI PAOLO, VALLI
VALLY,

OSSERVAZIONI PERVENUTE OLTRE I TERMINI:

- 52) LEONARDI FRANCESCO e MARIA TERESA,
- 53) DALL'ESTRO ROBERTO e RICCI ANTONINA,
- 54) MAGLIFICIO SIMA S.P.A.,
- 55) MALAGOLI LEO e LUCIANO,
- 56) LUMETTI DON LANFRANCO,
- 57) PANCIROLI GINO,
- 58) CULZONI DANILO,
- 59) CULZONI DANILO,
- 60) BELLENTANI AUGUSTO ed altri,
- 61) GRUPPO CONSILIARE D.C.,
- 62) RABITTI MAURO,
- 63) VILLA ENZO,

- 64) CORRADINI BRUNO,
- 65) MUSSINI GASTONE,
- 66) VEZZALI FRANCESCO,
- 67) GIACOBAZZI PAOLA e GIANPAOLO,
- 68) COOP. NAZ. EDILE DI CAMPEGINE,
- 69) ANCESCHI TRISTANO,
- 70) BERTOLANI ERMANNA, PADERNA CINZIA, PADERNA TAGLIA
ANGELA, RICCO' ARIS, RICCO' ARONNE,
- 71) MASCAGNI GIULIANO e GIANCARLO,
- 72) ZANASI GIOVANNI,
- 73) UDOR S.A.S. di ZANASI e C.,
- 74) MONTANARI ERMES,
- 75) SONCINI FERNANDO,
- 76) RIVI ELMO,
- 77) SONCINI ALBERTO,
- 78) REVERBERI CLAUDIO,
- 79) GAMBARINI MARIA,
- 80) CERAMICHE RAGNO S.P.A.,
- 81) RUSCE DONATO,
- 82) SPALLANZANI LIBERO,
- 83) FILIPPINI LEONILDE,
- 84) MONTANINI IGINO,
- 85) EDILEMILIA/81 S.R.L.,
- 86) MAGLIFICIO SIMA S.P.A.,
- 87) S.A.G.I.P. S.P.A.,
- 88) BELLENTANI ANNA ed altri,
- 89) R.R. ZETA S.D.F.,
- 90) EDILEMILIA/81 S.R.L.,
- 91) EDILEMILIA/81 S.R.L.,
- 92) LUMETTI DON LANFRANCO,
- 93) ROMOLI ROSANNA e M. LUISA,
- 94) TETRA PAK CARTA S.P.A.,
- 95) GIACOBAZZI ENRICO,
- 96) EDILEMILIA/81 S.R.L.,
- 97) GIACOBAZZI AUGUSTA,
- 98) CITTADINI DI RUBIERA,
- 99) MARCHI AVIO,
- 100) ESSO ITALIANA S.P.A.,
- 101) MARANI IRRIGAZIONE S.P.A.,
- 102) CULZONI DANILO,
- 103) IORI DON CLAUDIO per conto I.I.S.C. di REGGIO EMILIA e
GUASTALLA,
- 104) OSSERVAZ. D'UFFICIO ALLA CARTOGRAFIA,
- 105) OSSERVAZ. D'UFFICIO ALLA NORMATIVA;

Vista la deliberazione consiliare n. 22 in data 10 marzo 1987, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, con la quale il Comune di Rubiera ha controdedito a tutte le osservazioni pervenute, accogliendone integralmente n. 57 (cinquantasette), accogliendone parzialmente n. 19 (diciannove) e respingendone n. 25 (venticinque), come di seguito indicato:

OSSERVAZIONI INTEGRALMENTE ACCOLTE:

nn. 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 13), 19), 21), 22), 25), 30), 32), 34), 37), 38), 41), 42), 43), 45), 49), 51), 52), 53), 56), 60), 64), 66), 67), 69), 70), 72), 76), 77), 80), 81), 83), 84), 86), 87), 88), 90), 91), 92), 93), 95), 96), 97), 98), 100), 102), 103), 104), 105);

OSSERVAZIONI PARZIALMENTE ACCOLTE:

nn. 4), 7), 14), 16), 17), 18), 20), 23), 24), 27), 28), 46), 48), 57), 61), 65), 75), 94), 99);

OSSERVAZIONI RESPINTE:

nn. 12), 15), 26), 29), 31), 33), 35), 36), 39), 40), 44), 47), 50), 55), 62), 63), 68), 71), 73), 74), 78), 79), 82), 89), 101);

Considerato inoltre che le osservazioni nn. 54), 58), 59) e 85) sono annullate in quanto sostituite rispettivamente dalle osservazioni nn. 86), 102) e 90), integralmente accolte;

Visti gli esposti presentati direttamente in Regione, il primo a nome dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Reggio Emilia, riferito alla Variante Generale, e il secondo a nome del Comitato interessato al sottopasso di Via F.lli Cervi, riferito in particolare alla Variante parziale per la viabilità di cui infra;

Vista la nota in data 13 febbraio 1988 con la quale l'Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia ha trasmesso a questa Regione la deliberazione n. 9944/10480 in data 18 dicembre 1987 con la quale il Consiglio Provinciale ha espresso il proprio parere in ordine alla Variante Generale in oggetto ai sensi dell'art. 46, 1° comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 in data 10 marzo 1987, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, con la quale il Comune di Rubiera ha adottato una Variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, relativa alla viabilità prevista nella zona a nord della linea ferroviaria Pc-Bo in direzione di Carpi;

Visti gli atti tecnico-amministrativi allegati a tale deliberazione;

Considerato che gli stessi sono stati regolarmente depositati e pubblicati e che in seguito alla pubblicazione e che in seguito alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni, come certificato dal Sindaco;

Visto il voto n. 66-71 in data 9 giugno 1988, con il quale il Comitato Consultivo Regionale, I Sezione, considerato:

"- che rispetto ai contenuti dello strumento urbanistico in oggetto si rileva quanto segue:

- a) le scelte generali della Variante Generale al P.R.G. di Rubiera presentano una sostanziale continuità con lo strumento urbanistico vigente, la metodologia, l'analisi e la documentazione prodotte a supporto delle scelte di P.R.G. appaiono adeguate al contenuto dell'art. 47 e 48 della L.R. n. 47 del 1978 e successive modificazioni, e di livello sufficiente a supportare le scelte generali del P.R.G.;
- b) gli aspetti relativi alle ipotesi demografiche ed occupazionali; al dimensionamento dei settori residenziali, produttivo e dei servizi, all'individuazione delle aree da sottoporre a norme di tutela dell'ambiente e del patrimonio edilizio con caratteristiche storico-artistiche e della salvaguardia della salute pubblica; alle scelte relative alla viabilità, alla zonizzazione ed alla normativa tecnica di attuazione delle zone urbane ed extraurbane, appaiono sufficientemente corretti ed adeguati agli indirizzi e ai contenuti della L.R. n. 47 del 1978 e sue successive modificazioni;
- c) si esprimono tuttavia alcune parziali riserve ad alcune scelte specifiche del P.R.G. di seguito elencate:
 - 1) in merito alle zone di interesse ambientale, e specificatamente riguardo alla cassa di espansione del fiume Secchia occorre determinare come linea che limita la zona di tutela, quella che definisce il più recente terrazzo di pianura (così come indicato sulla tavola n. 4 del P.R.G. con tratto verde). A sud della cassa di espansione esiste una zona archeologica che il Comune dovrà individuare ed adeguare di un'appropriata normativa;
 - 2) in merito alla viabilità occorre precisare che il problema del traffico urbano è stato risolto dall'Amministrazione con l'inserimento dello svincolo situato a sud della ferrovia che lega la via Emilia all'asse provinciale nord-sud; per tale svincolo occorre però ampliare le fasce di rispetto.

Specificatamente per quello che riguarda l'asse provinciale nord-sud si recepisce il parere della Provincia che vuole ridare primaria importanza alla Provinciale, inserendo una fascia di tutela di 30 mt.

In particolare in merito alla variante specifica alla viabilità adottata dal C.C. dopo il P.R.G. in oggetto, la quale inserisce un tratto di strada a nord della ferrovia per collegare la provinciale alla via Emilia, per attuare un percorso alternativo, - appare opportuno precisare che tale percorso si dimostra poco funzionale; è quindi opportuno un ripensamento di tale soluzione in sede di controdeduzioni al presente parere;

- 3) in merito alla localizzazione di aree residenziali a nord della ferrovia, le stesse appaiono incoerenti rispetto alle scelte del P.R.G. di uno sviluppo a sud. Appaiono peraltro inopportune anche le localizzazioni di piccoli lotti residenziali all'interno della fascia di tutela fluviale compresa tra il fiume Secchia ed il fiume Tresinaro. Si suggerisce quindi anche per queste aree una loro riduzione;
- 4) in merito alla localizzazione delle aree produttive esistono perplessità solo rispetto a quella posta a sud del territorio comunale ai confini con il territorio del Comune di Casalgrande. Tali previsioni si collocano infatti in un ambito di stretta pertinenza fluviale ed appare fortemente controindicata sotto l'aspetto della tutela e salvaguardia di un'area già coerentemente e correttamente pianificata dal P.R.G. vigente;
- 5) in merito al P.A.E. approvato nel 1983 occorre recepirlo sulle tavole del P.R.G.;
- 6) per quanto riguarda l'aspetto idrogeologico delle previsioni della Variante Generale al Piano Regolatore Generale, si prescrive per alcune di esse quanto segue:
 - a) l'esplicitazione inequivocabile alla fattibilità degli interventi previsti per tutte le aree considerate dall'indagine geologica in rapporto alle specifiche destinazioni d'uso ed ai volumi edificabili previsti al di là della necessità di effettuare verifiche puntuali o interventi

di bonifica e/o salvaguardia idrogeologica in sede attuativa degli stessi.

Si chiede di chiarire inoltre per le previsioni ricadenti in zone d'interferenza con le acque superficiali e/o sotterranee, come ad esempio l'area 15) e 16) della relazione geologica integrativa se tali situazioni siano legate a fenomeni locali facilmente risolvibili oppure ad ambiti più vasti interessati da problemi di drenaggio e/o deflusso difficoltoso o impedito delle acque, in cui la soluzione dei problemi non può certamente trovare riscontro in interventi locali legati alla specifica edificazione.

b) si prescrive l'integrazione dell'indagine geologica per le aree destinate a "verde pubblico attrezzato" nelle quali sia prevista un'eventuale edificazione pubblica seppur limitata;

- che in sede di controdeduzioni al presente parere il Comune dovrà provvedere all'adeguamento degli atti tecnici in maniera conseguente;"

ha espresso il parere:

- "- che la Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Rubiera (Reggio Emilia), adottata con la deliberazione consiliare n. 62 in data 26 marzo 1985, con le prescrizioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente CONSIDERATO, rispetta le indicazioni anche metodologiche di cui agli artt. 33, 36, e 40 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, e risulta congruente con la tutela paesaggistica ed ambientale richiesta dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
- che le osservazioni presentate allo stesso sono da decidere in conformità alle controdeduzioni assunte dall'Amministrazione Comunale con l'atto consiliare n. 22 del 10 marzo 1987;
- che in merito agli esposti, si rileva quanto segue:
 - 1) per quanto riguarda l'esposto a firma dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, che richiede per una zona a destinazione produttiva una delimitazione del piano particolareggiato attuativo tale da consentire una migliore utilizzazione dell'area, l'Amministrazione comunale si è espressa favorevolmente con delibera del Consiglio

Comunale n. 19 del 26 gennaio 1988 che si condivide;

- 2) che per quanto riguarda l'esposto a firma del Comitato interessato al sottopasso di Via F.lli Cervi, riferito al progettato sottopasso che collegherà Via Stazione con Via F.lli Cervi, si invita l'Amministrazione comunale ad esprimersi in sede di controdeduzioni in riferimento al punto 2) del precedente CONSIDERATO;
- che pertanto la Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Rubiera (Reggio Emilia) adottata con deliberazione consiliare n. 62 in data 26 marzo 1985 è meritevole di approvazione per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui sopra;
 - che nel contempo la variante adottata con deliberazione consiliare n. 23 del 10 marzo 1987 debba essere rielaborata per le motivazioni di cui al precedente CONSIDERATO.";

Vista la nota n. 15336 in data 28 luglio 1988, con la quale questa Regione ha trasmesso al Comune di Rubiera il parere di cui sopra, per gli adempimenti di cui all'art. 14, comma IX, della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 206 in data 27 settembre 1988, divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, con la quale il Comune di Rubiera ha controdedotto alle richieste formulate dal Comitato Consultivo Regionale nel proprio parere, accogliendole solo parzialmente, e compiutamente motivando il non accoglimento delle restanti;

Considerato che tali controdeduzioni comunali possano ritenersi urbanisticamente ammissibili e che pertanto col presente atto si accolgono e si fanno proprie ad eccezione della prevista viabilità a nord delle FF.SS. che dovrà essere riproposta organicamente con apposito atto successivo;

Ai sensi dell'art. 46, 1° e 2° comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

Le osservazioni presentate alla Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Rubiera (Reggio Emilia), adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 in data 26 marzo 1985, sono decise in conformità a quanto

deliberato dal Consiglio comunale con atto n. 22 in data 10 marzo 1987, le cui motivazioni si condividono per quanto non in contrasto con le richieste formulate dal Comitato Consultivo Regionale nel voto n. 66 - 71 del 9 giugno 1988, e assentite dal Consiglio comunale con atto n. 206 in data 27 settembre 1988.

Gli esposti pervenuti in Regione a nome l'uno dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Reggio Emilia e l'altro a nome del Comitato interessato al sottopasso di Via F.lli Cervi, sono decisi in conformità a quanto deliberato dal Consiglio comunale nell'atto n. 206 del 27 settembre 1988, in accoglimento di quanto richiesto dal Comitato Consultivo Regionale nel proprio voto n. 66 - 71 del 9 giugno 1988.

E' approvata - con le modifiche di cui alle deliberazioni consiliari n. 22 in data 10 marzo 1987, e n. 206 in data 27 settembre 1988, e con quanto disposto dal presente atto, in parte narrativa all'ultimo considerato che qui espressamente si richiama - la Variante Generale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Rubiera adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 in data 26 marzo 1985.

E' approvata, con le modifiche di cui alla deliberazione consiliare n. 206 in data 27 settembre 1988 e nei limiti di quanto prescritto dal presente atto in parte narrativa all'ultimo considerato che qui espressamente si richiama, la Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Rubiera, adottata con deliberazione consiliare n. 23 in data 10 marzo 1987.

I seguenti atti:

- deliberazione consiliare n. 62 del 26 marzo 1985 (all. n. 1),
- deliberazione consiliare n. 22 del 10 marzo 1987 (all. n. 2),
- deliberazione consiliare n. 23 del 10 marzo 1987 (all. n. 3),
- deliberazione consiliare n. 206 del 27 settembre 1988 (all. n. 4),
- relazione illustrativa (all. n. 5),
- norme tecniche di attuazione (all. n. 6),
- tavola 1 in scala 1:2.000 (all. n. 7),
- tavola 2 - S. Faustino - scala 1:2.000 (all. n. 8),
- tavola 3 - Fontana - scala 1:2.000 (all. n. 9),
- tavola 4 in scala 1:5.000 (all. n. 10),
- tavola 5: classificazione viabilità - perimetro dei centri edificati e urbanizzati - scala 1:5.000 (all. n. 11),
- tavola 5 bis in scala 1:5.000 (all. n. 12),
- tavola sinottica (all. n. 13),

sono firmati dal Presidente di questa Giunta e controfirmati dal Segretario.

Il Comune vorrà osservare eventuali vincoli derivanti dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497.

- - - - -

o m i s s i s

1865

Verbale letto ed approvato seduta stante.

IL PRESIDENTE : L. GUERZONI

IL SEGRETARIO : M. DEL MONTE

2 maggio 1989

Copia conforme ad uso amministrativo.

L'ASSESSORE SEGRETARIO

MARIO DEL MONTE



COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. N. 3957/3305

Controllata senza rilievi nella seduta del

16 GIU. 1989

ex art. 45 L. 10-2-1953, n. 62.

IL PRESIDENTE

(Handwritten signature)

1865